



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

# **L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e cases study**

Relatore

Gennaro Brescia

Dott. Commercialista

Consulente Tecnico e Perito in materia Civile e penale



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

# ***La Liquidazione dei compensi agli ausiliari del Giudice***



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 30/05/2002 N. 115 « *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia* » - criteri
- D.M. 30/05/2002 « *Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale* » - misura

# ART. 49 T.U. 115/2002 (ELENCO DELLE SPETTANZE)

**AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO  
SPETTANO:**

- L'ONORARIO
- L'INDENNITÀ DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO (se fuori dalla circoscrizione)
- LE SPESE DI VIAGGIO E IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO (da giustificare)



## ONORARI (ART. 49, co 2)

- **FISSI** (importo predeterminato)
- **VARIABILI** (tra minimo e massimo es. art 12 tabelle o a percentuale es. art. 11 tabelle)
- **A TEMPO** (a vacazione)

# ART 50 T.U. 115/2002 MISURA DEGLI ONORARI

- **TABELLE** STABILITE CON D.M.
- REDATTE CON RIFERIMENTO ALLE TARIFFE PROFESSIONALI ESISTENTI, CONTEMPERATE CON LA NATURA PUBBLICISTICA DELL'INCARICO
- IN NESSUN CASO SI PUO' FAR RIFERIMENTO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE



## ART. 51 T.U. 115/2002 DETERMINAZIONE ONORARI VARIABILI - CRITERI

NEL DETERMINARE ONORARI VARIABILI I  
GIUDICE TIENE CONTO DI:

- DIFFICOLTÀ' DELLA PRESTAZIONE
- COMPLETEZZA DELLA PRESTAZIONE
- PREGIO DELLA PRESTAZIONE

## ART. 51 T.U. 115/2002 – co. 2 AUMENTO ONORARI FISSI E VARIABILI

- **AUMENTO FINO AL 20% SE IL  
MAGISTRATO DICHIARA L'URGENZA  
DELL'ADEMPIMENTO CON DECRETO  
MOTIVATO**



# ART. 52 T.U. 115/2002 AUMENTO DEGLI ONORARI

PER PRESTAZIONI DI PARTICOLARE:

- IMPORTANZA
- COMPLESSITA'
- DIFFICOLTA'

**AUMENTO FINO AL DOPPIO**





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un **potere discrezionale attribuito al giudice**, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Nell'eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità.

## ART. 52 T.U. 115/2002 RIDUZIONE DEGLI ONORARI

SE L'ELABORATO NON VIENE DEPOSITATO NEL  
TERMINE STABILITO (salvo che sia stata  
accolta istanza di PROROGA)

- PER ONORARI FISSI E VARIABILI:  
RIDUZIONE DI UN TERZO
- PER ONORARI A TEMPO : NON VENGONO  
RICONOSCIUTE VACAZIONI SUCCESSIVE  
ALLA SCADENZA

## ART. 53 T.U. 115/2002 – INCARICHI COLLEGIALI

**IL COMPENSO GLOBALE E’  
DETERMINATO SULLA BASE DI QUELLO  
SPETTANTE AL SINGOLO, AUMENTATO  
DEL 40% PER CIASCUNO DEGLI ALTRI  
COMPONENTI DEL COLLEGIO, A MENO  
CHE IL MAGISTRATO DISPONGA CHE  
CIASCUNO SVOLGA PERSONALMENTE E  
PER INTERO L’INCARICO**





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

## ART. 56 T.U. 115/2002 SPESE

**GLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO DEVONO PRESENTARE UNA NOTA SPECIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO E ALLEGARE LA CORRISPONDENTE DOCUMENTAZIONE.**

**IL MAGISTRATO ACCERTA LE SPESE SOSTENUTE ED ESCLUDE DAL RIMBORSO QUELLE NON NECESSARIE.**





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Le spese sostenute dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice sono rimborsabili a prescindere da una specifica preventiva autorizzazione, quando secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito siano ritenute necessarie ai fini delle indagini e dell'adempimento dell'incarico

## ART. 56 T.U. 115/2002 SPESE PER AUSILIARI

SE GLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO  
SONO STATI AUTORIZZATI AD  
AVVALERSI DI ALTRI PRESTATORI  
D'OPERA PER ATTIVITÀ STRUMENTALE  
RISPETTO AI QUESITI POSTI CON  
L'INCARICO, LA RELATIVA SPESA È  
DETERMINATA SULLA BASE DELLE  
TABELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 50



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

In tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, **la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente** tecnico potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

**Il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato senza autorizzazione del giudice**



# MISURA DEGLI ONORARI: ONORARI A TEMPO

**ART. 4 LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319 COME  
MODIFICATO DA ART. 1 D.M. 30 MAGGIO 2002  
PER PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLE  
TABELLE, GLI ONORARI SONO COMMISURATI  
AL TEMPO E VENGONO DETERMINATI IN BASE  
ALLE VACAZIONI.**

**LA VACAZIONE E' DI DUE ORE  
L'ONORARIO E' DI EURO 14,68 PER LA PRIMA  
VACAZIONE E DI EURO 8,15 PER CIASCUNA  
DELLE VACAZIONI SUCCESSIVE**





Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

# VALORE AL QUALE APPLICARE ONORARI A PERCENTUALE

## ART. 1 TABELLE ALLEGATE AL D.M. 30 MAGGIO 2002

### PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI A PERCENTUALE SI HA RIGUARDO AL VALORE DELLA CONTROVERSIA



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al **momento di proposizione della domanda**, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Al fine di determinare il valore di riferimento per l'applicazione degli onorari occorre fare riferimento al principio generale stabilito dall'art.1 del D.M. maggio 2002 secondo cui *"per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia (...)"*.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Mentre nel caso di consulenza tecnica o di perizia in materia penale occorre avere riguardo al valore del bene o dell'utilità oggetto dell'accertamento risultante dagli atti, per la consulenza tecnica nel giudizio civile il riferimento va fatto con richiamo alle norme di cui agli artt. 10 e successivi del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.